

792 31 OTT. 2006

les

PRESO ATTO

che il Gruppo di Lavoro anzidetto ha predisposto

- 1) una bozza di Statuto per la costituzione della Fondazione di partecipazione predetta;
- 2) uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione della suddetta Fondazione di partecipazione;

la DGR 4 marzo 2005, n. 260 "L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 - art. 44: istituzione della Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di Noi" per l'assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione schema di Statuto e studio di fattibilità." con cui è stato approvato uno schema di Statuto con relativo studio di fattibilità;

RITENUTO

opportuno recepire alcune osservazioni proposte dalla citata Consulta Regionale in merito ad alcuni punti dello schema di Statuto di cui alla DGR 260/2004;

ACQUISITA

la nota della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi prot. 129977 del 25 ottobre 2006 con la quale viene trasmesso un testo dello schema di Statuto della Fondazione di partecipazione "Insieme Dopo di Noi" schema che viene allegato e forma parte integrante della presente Deliberazione:

ATTESO

che la procedura di concertazione non è stata esperita in quanto il presente provvedimento non è atto di programmazione generale;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:
di modificare la DGR 4 marzo 2005, n. 260 e di approvare un nuovo schema di Statuto per la Fondazione di cui all'art. 44 della L.R. 2/2004 per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari, come da allegato n° 1 che forma parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



C:\Documents and Settings\yrfremott\D

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPOLI

10 NOV 2006



ALLEG. alla DELIB. N. 792 *lu*

DEL 3.1.OTT.2006

ALLEGATO 1

II. PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N° 20 PAGINE

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"INSIEME DOPO DI NOI"**

Art. 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, la Fondazione denominata "Insieme dopo di noi", cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni del codice civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 2

(Sede)

La Fondazione, in fase di avvio, per i primi dodici mesi, ha sede in Roma presso la Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione regionale servizi sociali – Viale del Caravaggio n. 99. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio della Regione Lazio. Possono essere costituite sedi operative in Italia e all'estero per lo svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Dette sedi operative possono essere istituite con deliberazione dell'Assemblea generale.





Art. 3
(Finalità)

La Fondazione persegue la finalità di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n° 104, prive dei propri familiari ed in situazioni di precarietà, senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, censo, sesso, condizione sociale o politica, residenti nel Lazio, rendendosi parte attiva e istituzionale nella tutela dei diritti umani.

Il sostegno sarà fornito prioritariamente ai disabili gravi come sopra definiti e che versano in grave stato di necessità complessiva valutata secondo l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della Salute dell'OMS). Il sostegno sarà comunque assicurato anche ai disabili gravi i cui familiari hanno aiutato fattivamente la fondazione attraverso contributi, donazioni o lasciti.

La Fondazione, a tal fine, si propone:

- a) come centro di coordinamento delle varie realtà dedicate all'assistenza di persone disabili sopra indicate, per migliorare la loro qualità di vita e mantenere lo stesso standard che era garantito loro dalla famiglia;
- b) come centro di raccolta, studio, creazione di banche dati, ricerca e diffusione di notizie concernenti il mondo della disabilità nell'ambito nazionale ed internazionale;
- c) come punto di coordinamento e sostegno finanziario di iniziative dirette a creare sinergie tra istituzioni, enti pubblici o privati, per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- d) come punto nodale per la costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti, gestiti da organizzazioni e associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro, e finalizzati all'assistenza dei disabili gravi privi dei propri familiari (parenti e affini fino al terzo grado di parentela), conviventi o non, ovvero, in caso di impossibilità di ricevere l'assistenza necessaria dagli stessi, che versino in situazioni di necessità.





La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di attività ad esse direttamente connesse e queste, comunque, in via non prevalente.


Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lazio, a favore di disabili, anche mediante la partecipazione di associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, che svolgono attività attinenti agli scopi istituzionali della fondazione stessa.

Art. 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, così come indicate all'articolo 3, la Fondazione può:

- a) compiere, nei limiti di legge e del presente statuto e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché, previa deliberazione dell'Assemblea generale, contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni, dare o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10 per cento del proprio patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio approvato, nei limiti, comunque, di un importo complessivo pari al 20 per cento del suddetto patrimonio;
- b) promuovere ricerche, seminari ed incontri di studiosi italiani e stranieri, a fini di scambio tra l'area regionale laziale ed altre aree culturali e sociali nazionali e internazionali, concernenti tutti gli aspetti relativi all'assistenza del disabile;
- c) avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, aventi analoghe finalità, stipulando convenzioni;
- d) partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia finalizzata direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) istituire premi e borse di studio;





- f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comunque posseduti o detenuti;
- g) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;
- h) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di raccolta di fondi anche attraverso l'attuazione o la partecipazione a spettacoli, mostre, o a qualunque altra forma di aggregazione;
- l) ricevere donazioni e lasciti.


Art. 5

(Fondo patrimoniale)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Fanno parte del patrimonio:

- a) i conferimenti in denaro o in beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore promotore, dai fondatori e dai partecipanti;
- b) i beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- c) elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;





- d) la parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate al patrimonio;
- e) i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati.

Art. 6
(Fondo di gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, svolte anche in regime di convenzione;
- b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinati al fondo patrimoniale;
- c) da contributi, in qualsiasi forma concessi dai fondatori e dai partecipanti;
- d) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da privati che non siano espressamente destinati al fondo patrimoniale.


Le rendite e le risorse del fondo di gestione devono essere impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre l'Assemblea generale approva il bilancio economico di previsione annuale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.





Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere inoltrati ai fondatori insieme alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del collegio dei revisori. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi previsti dalla legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 8

(Membri della Fondazione)

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) fondatore promotore;
- b) fondatori;
- c) partecipanti;
- d) amici della fondazione.

Art. 9

(Fondatore promotore)

Il fondatore promotore è, ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 27 febbraio 2004, n. 2, la Regione Lazio, che sottoscrive l'atto costitutivo e che stanziava, una tantum, una somma pari ad € 1.000.000,00 (un milione).





Art. 10
(Fondatori)

Possono divenire fondatori, con deliberazione adottata dall'Assemblea generale, i primi 19 (diciannove) soggetti pubblici o privati, comprese le persone fisiche che, in fase di avvio e comunque entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, contribuiscono al patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro o in beni immobili non inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Art. 11
(Partecipanti)

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme contenute nello statuto, vi aderiscono anche successivamente alla sua costituzione e contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei fini della Fondazione, mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 14, ovvero in immobili o beni strumentali (materiali attrezzature e simili), o con un'attività professionale, di particolare rilievo e di utilità per la Fondazione. I partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti ed attività nell'ambito delle finalità della Fondazione.

La qualità di membro partecipante è riconosciuta con deliberazione dell'Assemblea generale, previo parere del collegio dei probiviri. I rappresentanti legali delle associazioni di promozione sociale regionale per le problematiche della disabilità e dell'handicap che, in base al proprio statuto, si occupano prevalentemente dei problemi e dell'inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 3, hanno di diritto la qualità di membro partecipante.





Art. 12
(Amici della Fondazione)

Con deliberazione dell'Assemblea Generale sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in beni o prestazioni professionali.

Art. 13
(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea generale con funzione di organo di indirizzo;
- b) il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente ;
- c) il Consiglio di amministrazione, con funzione di organo di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori, con funzione di organo di controllo;
- e) Il collegio dei probiviri;
- f) il Comitato etico-scientifico;
- g) il Segretario generale.

Tutte le cariche sono gratuite, ad esclusione della carica di Segretario Generale. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori, stabilisce annualmente l'importo dovuto a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni dei vari organi.

Art. 14
(Assemblea generale. Composizione, competenze e durata)

L'Assemblea generale, è composta dai seguenti membri:





- a) il fondatore promotore - Regione Lazio, rappresentata dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia, da lui delegato, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto della Regione Lazio;
- b) i fondatori, rappresentati dal rappresentante legale o proprio delegato;
- c) i partecipanti, rappresentati dal rappresentante legale o proprio delegato.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea generale le attribuzioni ad esso riservate dalla legge e dal presente statuto e, in particolare, le deliberazioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto;
- b) l'elezione del Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta della maggioranza dei fondatori, e la nomina del Vice Presidente, designato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione e che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c) la nomina dei singoli componenti del Collegio dei revisori e, ove ricorra una giusta causa, la revoca degli stessi;
- d) la nomina del Segretario generale, su indicazione della maggioranza dei fondatori;
- e) la determinazione del compenso del Segretario generale, sentito il Collegio dei revisori, la verifica della sussistenza dei suoi requisiti e, in caso di mancanza dei requisiti stessi, l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- f) la nomina del Comitato etico-scientifico;
- g) l'elezione di tre membri del Consiglio di amministrazione;
- h) la revoca delle nomine di cui sopra;
- i) l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti interni;
- l) l'importo del contributo minimo annuo per la partecipazione alla Fondazione, che comunque non deve essere inferiore ad € 10.000,00 (diecimila) e le modalità per il versamento dello stesso;
- m) l'istituzione di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;





- n) l'approvazione del bilancio economico di previsione annuale, entro il mese di novembre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
- o) l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione, entro il 30 aprile di ogni anno;
- p) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- q) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- r) l'eventuale istituzione di sedi operative;
- s) l'ammissione e l'esclusione dei partecipanti nelle ipotesi e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 15

(Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea generale)

L'Assemblea generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario generale, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio, indicato per iscritto, dei singoli componenti dell'Assemblea generale e del Collegio dei revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene





mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, lo scioglimento della Fondazione, la modifica dello statuto, l'approvazione dei regolamenti della Fondazione, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità dell'Assemblea generale.

Il quaranta per cento dei punti voto è attribuito al fondatore promotore; un ulteriore quaranta per cento è attribuito ai fondatori. Il restante venti per cento è attribuito ai rappresentanti dei partecipanti.

Nel caso in cui uno di essi non voglia o non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto si cumula rispettivamente con quello spettante al fondatore se il socio delegante è fondatore o al socio partecipante se il delegante è partecipante. Ciascuno dei fondatori o partecipanti non può, comunque, recare più di due deleghe.

L'Assemblea generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dell'ottanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessantasei per cento dei punti/voto assegnati. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del sessanta per cento dei punti/voto presenti, fermi restando i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

In ogni caso, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere presenti almeno tre fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea generale sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti attinenti a tali argomenti e che di quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi





questi presupposti, la riunione dell'Assemblea generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione ai fini della stesura del relativo verbale.

Art. 16

(Presidente della Fondazione e del Consiglio di amministrazione)

Il Presidente della Fondazione, eletto dall'Assemblea generale, viene individuato, su proposta della maggioranza dei fondatori, tra personalità aventi i requisiti di onorabilità e professionalità. Egli dura in carica tre anni. Può essere revocato nel corso del mandato e riconfermato al termine del triennio.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, coadiuvato dal Segretario generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea generale, su designazione del Presidente e deve possedere gli stessi requisiti richiesti per quest'ultimo.

Art. 17

(Consiglio di amministrazione. Composizione, competenze e durata)

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:

- a) il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che la convoca e presiede;
- b) il Rappresentante del fondatore promotore, che ne è membro di diritto;
- c) altri tre membri eletti dall'Assemblea generale.





I componenti tutti del Consiglio di amministrazione devono possedere adeguate conoscenze specifiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Debbono godere dei diritti civili, politici e avere una condotta corretta.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione e dell'Assemblea generale convoca tempestivamente l'Assemblea generale per l'integrazione del Consiglio di amministrazione. Il mandato di coloro che sono eletti in sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato dei predecessori.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la gestione operativa della Fondazione nell'ambito della programmazione definita dall'Assemblea generale nonché ogni altra attività inerente ai compiti della Fondazione;
- b) la predisposizione della proposta del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione della proposta del bilancio economico di previsione annuale;
- d) la predisposizione dei regolamenti interni concernenti la struttura operativa, ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- e) l'assunzione del personale dipendente e l'accensione dei rapporti di lavoro di qualsiasi natura;





f) l'esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie e le nomine e le designazioni di competenza della Fondazione, non riservate all'Assemblea generale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare.

Art. 18

(Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre componenti o il Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario generale, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o e-mail, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio, scelto per iscritto, dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.





Alle riunioni deve in ogni caso partecipare il Segretario generale, con funzione verbalizzante e di consulenza legale. Le convocazioni devono essere inviate anche ai membri del Collegio dei revisori.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti attinenti a tali argomenti e che di quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione ai fini della stesura del relativo verbale.

Art. 19

(Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente del Collegio, da tre componenti effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori sono nominati dall'Assemblea generale.

In caso di impedimento del Presidente del Collegio dei revisori, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

I componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Alla scadenza del mandato il Collegio dei revisori resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.





Se nel corso del mandato viene meno per qualsiasi motivo un componente effettivo, subentra "ipso facto" il componente supplente più anziano di età, che resta in carica sino alla successiva riunione dell'Assemblea generale, la quale deve provvedere all'integrazione dell'organo. Il mandato di colui che è nominato in sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato del predecessore.

Il Collegio dei revisori, vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico di previsione annuale e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti del Collegio dei revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei revisori devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio e devono essere trasmesse all'organo competente.

Art. 20

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea generale, scelti tra persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali.

Il Collegio delibera, all'unanimità, sui requisiti di onorabilità necessari per l'ammissione dei Partecipanti e sulla perdita di tali requisiti, fornendo un preventivo parere all'Assemblea generale ai fini dell'ammissione e dell'esclusione dei partecipanti stessi per le motivazioni attinenti all'onorabilità.





Art. 21
(Comitato etico-scientifico)

Il Comitato etico-scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dall'Assemblea generale tra le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e professionalità, nelle materie d'interesse della Fondazione, tra cui il Presidente della Consulta regionale per le problematiche della disabilità e dell'handicap ed un componente indicato dal Comitato direttivo della Consulta stessa.

Il Comitato etico-scientifico ha funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra attività per la quale gli organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Comitato etico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.

Il Comitato etico-scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero da persona dal medesimo delegata.

Il Segretario generale ha la funzione di individuare funzioni specifiche, compiti, nonché formule di funzionamento del Comitato etico-scientifico.

Art. 22
(Segretario generale)

Il Segretario generale provvede all'organizzazione amministrativa e alla gestione del personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale, su indicazione della maggioranza dei fondatori, ed è scelto tra persone laureate da almeno 10 anni, di elevata



1997



qualificazione professionale, di comprovata e idonea capacità professionale, con competenza specifica ed esperienza almeno triennale nel campo gestionale ed amministrativo, con particolare riferimento alla materia dei servizi sociali.

Il Segretario generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive, propositive e verbalizzanti, partecipa inoltre alle riunioni del Comitato etico-scientifico, formulando anche le norme di indirizzo e funzionamento del medesimo; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi; adotta atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da persona altrettanto competente in materia, all'uopo delegata dal medesimo.

Art. 23

(Esclusione e recesso)

L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché per perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 20.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedura di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore e gli altri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, tranne il caso di cui al comma precedente.





Art. 24

(Durata e scioglimento della Fondazione)

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, l'Assemblea generale:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile;
- b) determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del codice civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di altri enti con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

Art. 25

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ai fini della gestione e della conduzione delle attività della Fondazione si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti in materia.

Art. 26

(Norme transitorie e finali)

Il Presidente della Regione, quale rappresentante del fondatore promotore-Regione Lazio, o l'assessore competente in materia, da lui delegato, provvede, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, agli adempimenti necessari al riconoscimento della personalità giuridica della fondazione.





In sede di primo avvio, gli organi di cui all'articolo 13, lettere b), c), d), e g) sono nominati dal Presidente della Regione, quale rappresentante del fondatore promotore- Regione Lazio, o dall'assessore competente in materia, da lui delegato. Gli organi provvisoriamente nominati restano in carica per la durata massima di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

In tale sede le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal rappresentante legale del primo membro fondatore o da un suo delegato.

Nel corso della prima adunanza il Consiglio di amministrazione, provvisoriamente costituito, delibera l'approvazione di uno schema di accordo tra il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune di Roma.

Detto accordo deve prevedere l'attribuzione di specifiche competenze territoriali nel rispetto dell'autonomia patrimoniale e gestionale sia della "Fondazione Insieme dopo di noi" della Regione Lazio che della "Fondazione Dopo di noi" del Comune di Roma.

Per le esigenze del primo esercizio, in deroga a quanto previsto nel presente statuto, la Fondazione fa ricorso, per le spese di gestione, al fondo patrimoniale di cui all'art. 5, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione provvisoriamente costituito, fermo restando l'obbligo di reintegrare i fondi stessi.

